

Allegato "B" al n. 24.320 rep. e n. 14.931 racc.

S T A T U T O

"BIBIONE LIVE - CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA"

Art.1 REQUISITI DEI SOCI E DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio tra imprenditori che operano nel turismo, in tutte le sue forme, tra imprese commerciali e di servizi collegate al turismo, nonchè fra Enti Pubblici e Privati interessati al turismo operanti nell'ambito territoriale del Sistema turistico locale n.4) - **Bibione**, come meglio definito ed individuato dall'art.13, comma 3, dalla Legge Regionale del Veneto 4 novembre 2002 n. 33 e relativo allegato A, e successive modifiche ed integrazioni, denominato

"BIBIONE LIVE - CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA"

Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto dai principi della mutualità ai sensi delle vigenti leggi per la cooperazione.

Art.2 DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'assemblea dei soci potrà prorogare la durata ovvero decidere lo scioglimento anticipato con le maggioranze di cui all'art.18.

Art.3 FINALITA'

Il Consorzio, osservato il principio della mutualità e le altre disposizioni di legge in materia, si propone gli scopi di:

- a) promuovere e commercializzare il prodotto turistico dell'intero territorio rientrante nell'ambito del "Sistema turistico locale n.4) - **Bibione**", mediante appositi programmi operativi;
- b) espletare studi relativi al turismo, ricerche di mercato, curare rapporti con i mass media, realizzare e partecipare a mostre, fiere, workshop, esposizioni, manifestazioni di ogni tipo, accogliere testimonials e partecipanti a educational, organizzare, gestire o fornire assistenza specializzata per convegni, corsi di formazione e di aggiornamento, seminari ed altre riunioni, provvedendo anche alle traduzioni ed al servizio di interpreti con relativa riproduzione di audio, video e stampa di atti, produrre, acquistare e distribuire messaggi e materiale di tipo promozionale e pubblicitario, pubblicare e diffondere libri e periodici non quotidiani, predisporre articoli promozionali (oggettistica, gadgets, ecc.) e qualunque altro strumento ritenuto idoneo al potenziamento dell'azione promozionale e commerciale del predetto territorio sia in Italia e che all'Estero, anche al fine della salvaguardia dell'ambiente come risorsa turistica;
- c) gestire siti internet in forma diretta e/o mediante affidamenti ed incarichi a terzi;**
- d) provvedere all'acquisizione ed alla gestione di tutti i

- beni mobili ed immobili e dei servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
- e) mettere a disposizione dei soci i servizi attivati anche se affidati dall'organo amministrativo ad Enti e Imprese esterne al Consorzio;
 - f) coordinare l'attività dei soci per il raggiungimento degli obiettivi approvati;
 - g) istituire servizi di consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati;
 - h) mantenere i rapporti con gli Enti Pubblici ed ogni altro organismo anche similare che abbia competenza in materia turistica;
 - i) favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, paesaggistiche, storiche ed artistiche del suindicato ambito territoriale;
 - l) effettuare presso banche ed istituti finanziari, tutte quelle operazioni indispensabili per le proprie finalità, compiendo tutte le operazioni necessarie ed opportune al conseguimento dell'oggetto sociale rispettando i limiti fissati dall'assemblea e dalle normative vigenti in materia.

Il Consorzio potrà, anche partecipando alla loro costituzione, assumere partecipazioni in altri Consorzi, Associazioni, società di ogni tipo, anche di capitali e consortili, che perseguano finalità o scopi analoghi, affini o comunque connessi al proprio.

Art.4 SEDE

Il Consorzio ha sede in **Comune di San Michele al Tagliamento (Ve), frazione Bibione, Via Atlante n.23/B.**

La sede sociale potrà essere variata entro l'ambito del "Sistema turistico locale n. 4) - Bibione" con deliberazione **dell'Assemblea.**

Art.5 TIPOLOGIE DI SOCI

Possono partecipare al Consorzio quali soci ordinari tutti gli operatori che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui all'art.1.

Possono partecipare altresì al Consorzio quali soci sostenitori gli Enti Pubblici territoriali (Provincia e Comuni), la Camera di Commercio, le società aereo/portuali, **l'APT operante nell'ambito del "Sistema turistico locale n. 4) - Bibione",** i Consorzi fra associazioni Pro Loco del territorio, Associazioni imprenditoriali ed altri Associazioni o Enti senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica, come previsto dall'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale n. 33 del 4 novembre 2002 **e successive modifiche ed integrazioni.**

Per suddividere compiti ed obiettivi, il Consorzio potrà stipulare con questi organi una apposita convenzione.

Art.6 ADESIONE AL CONSORZIO

Gli operatori che intendano aderire al Consorzio dovranno presentare domanda di adesione al Comitato Direttivo, sotto-

scritta da persona delegata che sia il titolare o il legale rappresentante.

La domanda verrà deliberata dal Comitato Direttivo solo previa verifica dei requisiti previsti dall'art.1. La registrazione nel libro dei soci, per tutti i nuovi iscritti in regola con il versamento della quota di ammissione, verrà eseguita una volta all'anno prima dell'assemblea programmatica.

Art.7 DECORRENZA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I nuovi aderenti acquisiranno la qualifica e le prerogative di socio al momento dell'inserimento nel libro dei soci. Tuttavia la loro partecipazione alle iniziative del Consorzio potrà avere inizio dal momento in cui verseranno la quota prevista dall'art.12 lett. a).

Art.8 CESSAZIONE QUALIFICA DI SOCIO

I soci cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza o esclusione. Le deliberazioni relative sono di competenza del Comitato Direttivo. Esse devono essere comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. **o raccomandata a mani, posta elettronica certificata o fax.** Il recesso, la decadenza o l'esclusione diventano efficaci solo a seguito di ricevimento da parte dell'interessato di comunicazione di intervenuta deliberazione di convalida da parte del Comitato Direttivo, **come sopra inviata.** Qualora sia stata già versata la quota operativa per l'esercizio in corso e sussista deliberazione di convalida da parte del Comitato Direttivo, in assenza di ricevimento da parte dell'interessato della predetta comunicazione, l'efficacia coincide con la data di chiusura dell'esercizio medesimo.

Gli operatori receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota di ammissione versata al momento dell'adesione.

L'operatore che cessa di far parte del Consorzio risponde, in ogni caso, per le quote di cui al successivo art.12 a suo carico non ancora versate.

Art.9 RECESSO

Il recesso è consentito ai soci che dissentano dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o la proroga della durata oltre il termine stabilito. Esso è consentito anche ai soci che perdano i requisiti richiesti dall'art.1, ed ha efficacia per l'anno in corso purchè venga richiesto entro il 31 (trentuno) ottobre del medesimo anno. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata A.R. **o raccomandata a mani o con posta elettronica certificata.**

L'efficacia è regolata dal precedente art.8.

Il Comitato Direttivo provvederà alla conseguente annotazione nel libro dei soci.

Art.10 LA DECADENZA

La decadenza ha luogo quando un socio cessa la propria attività.

Nel caso di trasferimento di azienda il nuovo socio dovrà richiedere a propria volta la ammissione in conformità ai superiori articoli 6 e 7.

La decadenza ha luogo anche quando un socio venga assoggettato a procedure concorsuali.

Art.11 L'ESCLUSIONE

Il Comitato Direttivo potrà deliberare l'esclusione dal Consorzio dei soci che:

- a) non osservino le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari o le deliberazioni legalmente prese dagli organi consortili competenti;
- b) non rispettino puntualmente gli obblighi assunti verso il Consorzio. In questo caso devono essere invitati, per iscritto, a regolarizzare la loro posizione. La loro esclusione potrà essere deliberata se, trascorso un mese dal sollecito, resteranno inadempienti;
- c) svolgano azioni in contrasto con le finalità e gli indirizzi del Consorzio.

Art.12 QUOTE CONSORTILI

L'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato Direttivo, determinerà annualmente:

- a) l'ammontare della quota di ammissione al Consorzio, da versarsi entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta comunicazione di ammissione anche differenziata tra soci ordinari e soci sostenitori;
- b) l'ammontare e la ripartizione tra i soci ordinari della quota operativa per le spese di funzionamento e l'attività del Consorzio, verrà annualmente determinata dall'Assemblea in base al programma. Il versamento dovrà avvenire entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

Il Comitato Direttivo determinerà in tempo utile l'ammontare delle quote variabili a carico dei singoli soci che intendano, attraverso azioni specifiche di categoria o di area attuate mediante il coordinamento del Consorzio, commercializzare il proprio prodotto e la propria immagine. Tali quote variabili dovranno essere pagate al Consorzio secondo i tempi e le modalità volta per volta deliberate dal Comitato Direttivo all'atto dell'approvazione del programma specifico proposto dai soci interessati.

Art.13 ENTRATE DEL CONSORZIO

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- a) dalle quote operative versate annualmente da tutti i soci ordinari;
- b) dai contributi assegnati al consorzio dalla Regione Veneto, come previsto dalle Leggi Regionali;
- c) da qualunque atto di liberalità, anche da parte di soci sostenitori, che provenisse al consorzio per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) dalle quote variabili e da qualunque altra entrata derivante dall'attività consortile.

Art.14 IL FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito da:

a) dalle quote di ammissione versate dai soci all'atto della costituzione e della ammissione al Consorzio. Esse sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli. Non possono essere alienate senza autorizzazione dell'Assemblea.

Le quote di ammissione si considerano vincolate, a titolo infruttifero, a favore del Consorzio stesso a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con il medesimo. Ciascun socio non potrà detenere una quota superiore al venti per cento dell'intero fondo consortile. La somatoria delle quote detenute da Enti pubblici dovrà in ogni caso essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero fondo consortile;

b) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra riserva, fondo od accantonamento che il Comitato Direttivo e/o Assemblea dei Soci riterranno opportuno costituire a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri od investimenti futuri.

Le riserve non potranno essere ripartite tra i soci.

Art.15 OBBLIGAZIONI DEL CONSORZIO

Per le obbligazioni consortili risponderà il Consorzio con il suo patrimonio. Il Comitato direttivo non potrà impegnare somme superiori alle risorse disponibili.

Conseguentemente i soci risponderanno solo nei limiti delle quote operative deliberate dagli organi consortili, delle quote variabili per iniziative specifiche che si sono impegnati a versare e delle quote di ammissione sottoscritte.

Art.16 ORGANI DEL CONSORZIO

Il funzionamento del Consorzio è fondato sul rispetto delle attribuzioni deliberate ed esecutive demandate dalla legge e dal presente Statuto a:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci qualora nominato.

All'Assemblea ed al Comitato Direttivo sono attribuite funzioni deliberanti; agli altri Organi funzioni esecutive e di controllo.

Art.17 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ordinari e soci sostenitori del Consorzio, in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni partecipante ha diritto ad un voto. L'assemblea può essere convocata in qualsiasi sede purchè entro l'ambito territoriale del "Sistema turistico locale n. 4) - **Bibione**".

Il socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto, tramite delega debitamente firmata, valida solo per ogni singola Assemblea e

per quella eventuale di seconda convocazione contenuta nell'avviso. Ogni socio potrà essere portatore al massimo di tre deleghe.

Tuttavia tutte le associazioni di categoria che fanno parte del consorzio possono essere portatrici di deleghe (eventualmente anche di tutti i soci) attribuite alla stessa associazione da parte dei rispettivi soci, che siano naturalmente soci del consorzio e aventi diritto al voto.

L'Assemblea elegge i componenti del Comitato Direttivo, i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale, propone le direttive generali per il funzionamento del consorzio e per il raggiungimento dei suoi scopi, stabilisce, su proposta del Comitato Direttivo, l'ammontare delle quote di ammissione e delle quote operative, discute ed approva, udita la relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, il rendiconto di ogni esercizio, discute ed approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio preventivo ed il programma annuale e triennale della attività, discute e delibera sulle proposte di investimenti, sulla istituzione di servizi e di gestioni speciali, sull'accensione di mutui o di prestiti e sulla costituzione delle riserve. Delibera inoltre su qualsiasi altro argomento che non sia di competenza del Comitato direttivo o del Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. La convocazione dovrà essere fatta per iscritto **e spedita** almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione **a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, posta elettronica certificata o con ogni altro mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento.** Essa dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione.

A partire dalla data di convocazione, presso il consorzio dovranno essere a disposizione dei soci tutti i documenti relativi all'ordine del giorno per la loro consultazione in loco.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o dal Vice-Presidente o, in caso di loro assenza, da un componente del comitato Direttivo espressamente delegato dal Comitato stesso. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario che può anche essere esterno al Consorzio. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale viene redatto da un notaio.

Art.18 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei pre-

senti.

L'Assemblea straordinaria, riguardante modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato e la proroga del consorzio, il mutamento degli scopi e l'eventuale trasformazione o fusione con altri Enti similari, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali seguono la normativa prevista per le Assemblee ordinarie.

Art.19 IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo è formato da 7 (sette) componenti. Essi sono eletti dall'Assemblea che li sceglie tra i soci del Consorzio, **legali rappresentanti, soci, collaboratori o dipendenti di società socie del Consorzio**, con il seguente criterio di rappresentanza **riferito alle associazioni più rappresentative degli operatori dell'ambito territoriale:**

N. 2 (due) per gli albergatori;

N. 1 (uno) per le attività ricettive extralberghiere all'aperto;

N. 2 (due) per le attività ricettive extralberghiere-agenzie immobiliari turistiche;

N. 1 (uno) per commercio e servizi al turismo;

N. 1 (uno) scelto dagli altri operatori sopra non rappresentati.

Ogni modifica statutaria al numero dei componenti del Comitato Direttivo, oltrechè alla ripartizione della loro designazione tra categorie, avrà decorrenza **immediata**.

Ogni modifica statutaria al numero dei componenti del Comitato Direttivo, oltrechè alla ripartizione della loro designazione tra categorie, avrà decorrenza, a tutti gli effetti di legge, dalla data di primo rinnovo successivo di tale organo sociale.

Ogni socio ha diritto di votare esclusivamente i candidati della propria categoria.

I candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione di candidatura e verranno proposti all'Assemblea su appositi cartelli separati per categoria.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

I componenti del Comitato Direttivo decadono altresì dalla loro carica verificandosi tre o più assenze continuative, **non giustificate**, a riunioni del Comitato ed in ogni caso in caso di più di sei assenze a tali riunioni nel corso del triennio di loro durata in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Comitato Direttivo provvederà alla loro sostituzione nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia domanda un terzo dei componenti del Comitato stesso. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere a ciò delegato.

Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione del Comitato sarà fatta mediante comunicazione scritta da **inviarsi** almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione **a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, posta elettronica certificata o con ogni altro mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento**, oppure, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Art.20 PREROGATIVE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione consortile. In particolare, nell'ambito delle direttive generali approvate dall'Assemblea, ad esso spetta:

- a) proporre l'ammontare e le modalità di pagamento delle quote di ammissione ed operative che i soci debbono versare;
- b) deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci secondo il dettato dello statuto e delle leggi;
- c) eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente del Consorzio tra i propri componenti;
- d) determinare l'entità delle quote variabili in relazione a specifiche iniziative promozionali da realizzarsi;
- e) nominare eventualmente, su proposta del Presidente, il Direttore del Consorzio;
- f) nominare, su proposta del Presidente, eventuali consulenti e collaboratori interni o esterni al Consorzio, fissandone limiti, competenze e compensi;
- g) predisporre, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il bilancio di esercizio annuale ed entro il 15 (quindici) aprile di ogni anno, il programma annuale e triennale inerente all'oggetto sociale ;
- h) attuare operazioni bancarie e finanziarie di qualsiasi genere secondo le direttive approvate dall'Assemblea;
- i) transigere e compromettere in arbitrati;
- l) compiere tutti gli atti relativi alla gestione del patrimonio e dei servizi attivati dal Consorzio;
- m) assumere e licenziare dipendenti;
- n) garantire l'osservanza degli adempimenti fiscali e delle prescrizioni imposte dalla Regione per ottenere i contributi previsti per l'attività del Consorzio;

o) convocare l'Assemblea plenaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile;

p) convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali;

q) realizzare con diligenza e puntualità i programmi di attività approvati annualmente dall'Assemblea anche avvalendosi di gruppi di lavoro appositamente costituiti;

r) deliberare l'eventuale compenso per incarichi specifici e/o deleghe specifiche ad un componente del comitato direttivo.

Tutte le decisioni del Comitato saranno raccolte in verbali e questi, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verranno raccolti in apposito libro che rimarrà a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

Art.21 IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti, ma non possono far parte **della medesima categorie di operatori**. Restano in carica tanto quanto il Comitato Direttivo di cui fanno parte e sono rieleggibili.

Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti e prerogative:

a) convocare e presiedere il Comitato Direttivo;

b) rappresentare il consorzio ad ogni effetto presso Enti Pubblici e Privati di ogni ordine e grado;

c) coordinare l'attività del Comitato Direttivo per il raggiungimento dello scopo sociale;

d) presiedere l'Assemblea dei soci;

e) firmare gli atti e i documenti in nome e per conto del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

Art.22 DIRETTORE DEL CONSORZIO

Il Comitato Direttivo, su indicazione del Presidente, può nominare un Direttore del Consorzio stabilendone le mansioni, il compenso e la durata del rapporto.

Il Direttore coordina l'eventuale personale del Consorzio e cura l'esecuzione di quanto deliberato dagli organi consortili.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art.23 IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, qualora l'assemblea dei soci deliberi di nominarlo, è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea dei soci che nomina pure il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

I poteri, i compiti e le responsabilità sono quelli fissati

dagli articoli 2409-bis e 2409-ter del c.c. in quanto compatibili.

Art.24 INDENNITA' DI CARICA

Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Comitato Direttivo ed ai membri del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno sostenute per conto del Consorzio.

Spetta loro una eventuale indennità di carica o di presenza da **deliberarsi dall'assemblea.**

Art.25 IL BILANCIO

L'esercizio consortile va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio, il Comitato Direttivo redigerà il bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge. Tale bilancio dovrà tendere al pareggio.

L'Assemblea dovrà deliberare sulla destinazione dell'eventuale utile netto di esercizio che non potrà essere ripartito tra i soci e dovrà essere utilizzato per realizzare le finalità del Consorzio.

Art.26 PROCEDURE IN CASO DI SCIoglIMENTO

All'Assemblea spetta il compito di dichiarare lo scioglimento del Consorzio. Essa dovrà procedere alla nomina di 3 (tre) liquidatori scegliendoli, preferibilmente, fra i soci e stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale del Consorzio, dedotto soltanto il rimborso ai soci delle quote di ammissione, sarà devoluto, a norma di Legge, ai fini di pubblica utilità, conformemente allo spirito mutualistico.

Art.27 REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, il Comitato Direttivo potrà elaborare apposito regolamento interno che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art.28 CLAUSOLA MUTUALISTICA

La clausola mutualistica di cui all'art.25 è inderogabile e dovrà essere di fatto osservata.

Art.29 RIFERIMENTO NORMATIVO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti, contenute nel Codice Civile e nella legislazione speciale in materia di Consorzi.

Firmati: Adamo Zecchin, Roberto Cortelazzo notaio (L.S.)

"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 COMMI 3, 4 E 5 D.LGS. 82/200520 COMMI 2 E 3 D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE"

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, Lì 4 LUGLIO 2011.